

COMUNE DI PORTOSCUSO  
Provincia di SUD SARDEGNA  
**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

<b>Verbale n. 6</b> Data 30/04/2024 Rif. Art. 19, comma 8, Legge 448/2001 – art. 3, comma 120 Legge 244/2007	OGGETTO: Richiesta parere “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026.”
---	---

Il giorno 30 del mese di aprile dell’anno 2024, in Cagliari, il sottoscritto Dott. Gibillini Oscar Marco, nominato O.R.E.F. Conti del Comune di Portoscuso, ha preso in esame la proposta di deliberazione di “Proposta N. 45 del 28/04/202, recante ad OGGETTO: Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026”, per esprimere il parere richiesto in data 29/04/2024, che di seguito si riporta.

In apertura di seduta, il Revisore Unico procede all’esame della seguente documentazione acquisita:

- proposta di delibera G.M. N. 45 del 28/04/2024;
- PIAO semplificato, contenente:
  - Fabbisogno a tempo determinato;
  - Fabbisogno a tempo indeterminato;
  - Bilancio di previsione 2024/2026 (agli atti con precedente acquisizione);
- SPESE DIPERSONALE - PROSPETTO DIMOSTRATIVO RISPETTO LIMITI.

Premesso che:

- l’art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che l’organo di revisione economico-finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto de principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all’art. 39, L. n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;
- l’art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l’organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 27/03/2024 è stato approvato il Documento Unico di programmazione per il triennio 2024-2026;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 22/04/2024 è stato approvato il Bilancio di previsione 2024- 2026;

Premesso altresì che:

- l’art. 6 comma 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che: “Per assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni

educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.

- l'art. 6, al comma 5, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come modificato dall'art. 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 stabilisce che: “5. Entro il 31 Marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.”;
- l'art. 6, comma 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, di cui sopra stabilisce che entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.”, disponendo in particolare al comma 4, che queste procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo, nonché a quanto previsto dal primo periodo dell'articolo 6, comma 1.”
- Dato atto che il Comune di Portoscuso, alla data del 31/12/2023 ha meno di 50 dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale, e precisamente 9, il PIAO viene redatto in modalità semplificata;
- Dato atto che l'art. 4 C. 1 lett. c) del Decreto 30/06/2022 n. 132 prevede che “ il Piano triennale dei fabbisogni di personale indica la consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adozione del Piano, suddiviso per inquadramento professionale e deve evidenziare:
  - 1) la capacità assunzionale dell'amministrazione, calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa;
  - 2) la programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente, e la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dimissioni di servizi, attività o funzioni;
  - 3) le strategie di copertura del fabbisogno, ove individuate;
  - 4) le strategie di formazione del personale, evidenziando le priorità strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze organizzate per livello organizzativo e per filiera professionale;
  - 5) le situazioni di soprannumero o le eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali.”.

Richiamati in particolare:

- il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell'art. 33, D.L. n. 34/2019, ad oggetto: “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dalla normativa previgente;
- l'art. 57, c. 3-septies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104;

Visti i nuovi principi contabili predisposti da Arconet con i quali si mira a distinguere la programmazione di carattere finanziario (da inserire nel DUP) da quella più prettamente collegata

alle strategie di programmazione del personale (da inserire nel PIAO);

Vista la Sezione 3.3 (piano triennale dei fabbisogni di personale) del PIAO predisposto dall' Ente e dato atto che la stessa costituisce modifica al Programma triennale per il fabbisogno del personale 2024/2026, previsto nel DUPS;

PRESO ATTO E RILEVATO che:

a) rientrano nelle spese di personale tutte le spese derivanti da rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, co.co.co., incarichi conferiti ai sensi dell'art. 90 e 110 del TUEL, rapporti di somministrazione di lavoro nonché tutte le spese sostenute per soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente;

b) Il piano triennale del fabbisogno del personale sez. 3.3 garantisce il contenimento della spesa del personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013;

c) è stato rispettato il vincolo di spesa derivante dall'applicazione dei parametri di cui al D.M. 17 marzo 2020;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018 di approvazione delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;

Visto il D.M. 17 marzo 2020;

Visti i pareri favorevoli del Responsabile dell'area Amministrativa e Finanziaria, con parere tecnico e contabile;

Tutto ciò posto, l'organo di revisione economico finanziario:

ASSEVERA

1) che il Piano triennale dei fabbisogni di personale e il relativo piano occupazionale per il periodo 2024/2026, inserito nella sezione 3.3 del PIAO 2024-2026, rispettano i vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale determinata ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;

2) che in conseguenza delle assunzioni previste nel Piano in oggetto, l'equilibrio pluriennale del bilancio è garantito.

ESPRIME

Parere favorevole, per la sezione del PIAO di propria competenza, ai sensi dell'art. 19, c. 8, L. n. 448/2001 e dell'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020, riscontrando la compatibilità dei costi con i dati di bilancio.

Raccomanda all'Ente il continuo monitoraggio sulla spesa del personale, anche in relazione alle assunzioni a tempo determinato.

L'Organo di Revisione Economico Finanziario

Oscar Marco Gibillini

Redatto in Cagliari il 30/04/2024, con acquisizione della documentazione a mezzo mail

Il presente verbale, sostituisce precedente data 29/4 con errore nella numerazione, consta di numero 4 pagine, inviato in data odierna al Comune di Portoscuso.

L'Organo di Revisione Economico-Finanziario

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "D. S. Billie".